

## UFFICIO GESTIONE DEL CONTENZIOSO E CONTRATTI - PEG 2016

### RIESAME DEI CONTENZIOSI IN CORSO PER VALUTAZIONE ULTERIORI PASSIVITA' POTENZIALI - RELAZIONE.

L'Ufficio Gestione del Contenzioso e Contratti ha individuato come obiettivo per l'anno in corso di procedere ad uno specifico controllo sui contenziosi in corso che vedano l'esposizione economica dell'Ente al fine di individuare i procedimenti a conclusione dei quali potrebbero svilupparsi passività potenziali. Tale controllo è teso a poter monitorare le cause e/o le situazioni a rischio dalle quali potrebbe derivare a carico dell'Ente l'onere del pagamento di risarcimenti danni a terzi ed a predisporre una ulteriore relazione per il rendiconto di gestione relativo all'anno 2016.

Le attività che l'Ufficio Gestione Contenzioso e contratti del Settore Staff del Segretario Generale ha svolto, in adempimento all'obiettivo di PEG assegnato, sono le seguenti:

- 1) Riesame dei contenziosi in corso al fine dell'individuazione dei procedimenti a conclusione dei quali potrebbero emergere passività potenziali per l'Ente;
- 2) Definizione potenziale esposizione dell'Ente mediante contatti con i legali per i contenziosi individuati in base all'attività 1), comprendenti richieste di risarcimento danni e/o altre situazioni che vedano l'esposizione economica dell'Ente;
- 3) Stesura prospetto riportante eventuali rischi individuati unitamente ai legali dell'Ente.

Per quanto concerne l'attività 1 l'Ufficio Gestione del Contenzioso e Contratti ha analizzato le varie posizioni, al fine di ravvisare possibili procedimenti da cui emergono passività potenziali per l'Ente. L'informatizzazione dei dati, nel frattempo completata, ha consentito l'utilizzo di un prospetto dei contenziosi, riportante i dati relativi al singolo contenzioso promosso nei confronti dell'ente e alla situazione aggiornata dello stesso, per una corretta e corrente gestione ed un più agevole controllo in tempo reale delle singole posizioni.

In relazione all'attività 2 l'Ufficio Gestione del Contenzioso e Contratti ha proceduto all'esame dei singoli contenziosi, coinvolgendo altresì i legali incaricati attraverso numerosi colloqui. Si è affrontata la tematica con particolare riguardo ai ricorsi avanti al Tar Veneto per i quali è stata inserita, a chiusura del ricorso, la riserva di chiedere eventuale risarcimento dei danni o, nel caso dei contenziosi più datati, avanzata direttamente una generica richiesta di risarcimento danni contestualmente all'impugnazione dei provvedimenti amministrativi.

In particolare, secondo quanto verificato unitamente ai diversi legali incaricati per la difesa delle ragioni dell'Ente nei ricorsi avanti al Tar Veneto, il cui contenuto riguarda in primis la contestazione della legittimità di provvedimenti di diniego e, in generale, limitativi della sfera giuridica soggettiva dei ricorrenti o di atti pianificatori in lesione di presunti diritti dei ricorrenti, è stato evidenziato che la generica formula di riserva di richiesta risarcitoria e/o una richiesta risarcitoria generica formulata contestualmente all'impugnazione dei provvedimenti non comporta la opportunità e/o necessità di procedere con l'accantonamento di somme.

In particolare va evidenziato che l'eventuale azione risarcitoria che i ricorrenti dovrebbero avanzare con ulteriore atto e/o la puntualizzazione e precisazione della richiesta risarcitoria già avanzata con formula generica presuppone necessariamente, in primo luogo, l'accoglimento dei ricorsi proposti e non risulta possibile a riguardo anticipare ipotesi sull'esito dei diversi giudizi.

In secondo luogo, dalla lettura dei ricorsi non risulta possibile quantificare l'effettiva consistenza di danni derivanti da atti, in conseguenza dell'eventuale accoglimento dei motivi di impugnazione né la relativa connessione e causalità con gli atti impugnati, circostanze anche che devono essere avanzate e dimostrate con ulteriori atti dei soggetti interessati.

Per alcune posizioni, tra l'altro, la causa è stata anche oggetto di dichiarazione di perenzione in considerazione della mancata richiesta di fissazione di udienza, presentata soltanto in esito al rispettivo Decreto del Tribunale.

Per altri casi, infine, il Tar Veneto non ha neppure ancora fissato l'udienza di merito nei giudizi di cui trattasi e non appare imminente la loro decisione.

Alla luce di ciò ad oggi non pare possibile quantificare gli importi che potrebbero eventualmente essere richiesti dai ricorrenti a titolo di risarcimento.

Analogamente, relativamente ad alcune posizioni di contestazione di sanzioni amministrative, con contestuale richiesta di risarcimento, che riguardano comunque somme molto contenute (importi esigui con il massimo di € 1.000,00 per un'unica posizione), considerata l'inopportunità oltre che impossibilità di anticipare eventuali esiti del giudizio, non si ritiene necessario prevedere accantonamenti.

Si evidenziano in particolare le considerazioni di merito, condivise con il legale incaricato per le seguenti posizioni:

per quanto concerne la causa di lavoro promossa dal dott. Giovanni Favaretto, si evidenzia come alla data odierna sia in corso una Consulenza tecnica d'ufficio disposta dal magistrato per l'esatta quantificazione dei compensi spettanti. Con riferimento agli accantonamenti già operati, si ricorda che è stato previsto, sulla base della richiesta del ricorrente riguardo alla differenza di retribuzione tra l'incarico di Posizione organizzativa e l'incarico dirigenziale, un accantonamento di € 50.000,00. Una diversa quantificazione rispetto a quanto già previsto in via presuntiva potrà trovare fondamento all'esito dell'attività di istruttoria di cui alla citata C.T.U.. Il Comune ha nominato quale CTP la dott.ssa Isabella Callegaro, Funzionario presso la Camera di Commercio di Venezia e sulla base anche dell'ultimo incontro con quest'ultima e l'Avv. Bardino in data 24.10.2016 si conferma quanto sopra.

In relazione alla posizione avanti al Tar Veneto nel ricorso promosso dalla ditta Rosso Veneziano, secondo quanto esposto dall'Ufficio tecnico, la richiesta è connessa a impegni previsti da una convenzione sottoscritta per la realizzazione di opere pubbliche (archivio comunale). Allo stato della causa e in relazione alle vicende societarie, (la ditta è soggetta a procedura concorsuale) non si ritiene di poter effettuare una previsione concreta in merito a passività potenziali.

In relazione alla causa civile R.G. N. 84961/2013 promossa dal Comune di Mogliano Veneto pendente avanti al Tribunale di Milano avente ad oggetto l'azione legale volta all'invalidazione e/o inefficacia dell'intercorsa operatività in contratti swap stipulati con Intesa San Paolo, il legale incaricato, Avv. Duilio Manella, ha informato che la causa, a seguito dell'udienza tenutasi in data 29.12.2016, è stata trattenuta in decisione con gli ordinari termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche (60 + 20). Il deposito della sentenza si prevede per il mese di aprile 2017. Non si ritiene con riguardo a tale posizione di poter effettuare previsioni ulteriori rispetto a quanto già operato.

In relazione all'attività 3 l'Ufficio Gestione del Contenzioso e Contratti ha proceduto alla stesura dell'allegato prospetto anche su supporto informatico in cui sono elencate tutte le posizioni con espressa indicazione relativa all'oggetto dell'obbiettivo.

Il Segretario Generale  
Dott.ssa Luisa Greggio

